

Professione Insegnante

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2016 in Roma

I signori: Salvatore Amato (C.F. MTASVT70C08B428B), Daniele Giuseppini (C.F. GSPDNL67E04H501A), Tassella Liberatore (C.F. TSSLRT53M19F839E) volendo costituire tra loro una associazione, convengono e stipulano quanto segue:

Capo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1- Costituzione.

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata: "Professione Insegnante", in sigla "PI".

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2- Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata in Roma via Enrico Giglioli, 43/B- 00169 e potrà essere trasferita con delibera del consiglio direttivo.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3- Scopo

L'Associazione è senza scopo di lucro, aperta a tutti gli associati, senza discriminazione di carattere politico, di religione, di razza o di genere.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione ha lo scopo di:

- a. di promuovere l'impegno e la partecipazione diretta di ogni singolo docente al processo di miglioramento del sistema dell'istruzione italiano, affinché con esso migliori l'intero paese;
- b. di rappresentare le istanze degli insegnanti in tutte le sedi, ufficiali e officiose;
- c. di produrre attività intellettuali di ogni tipo (articoli di giornale, riviste, web, interventi in radio e tv, libri, saggi, video);
- d. di riconsegnare al docente il suo ruolo di intellettuale, promuovendone la figura su tutti i mezzi di comunicazione;
- e. di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- f. di praticare l'inclusione scolastica promuovendo, con tutti i mezzi necessari, la responsabilizzazione dell'intero sistema dell'istruzione italiana a riguardo;
- g. di individuare, organizzare, promuovere e pubblicizzare attività di formazione qualificate, anche in collaborazione con le Università, per l'aggiornamento in servizio dei docenti. Le attività di formazione rivolte al personale della scuola potranno essere svolte anche a distanza e copriranno tutto il territorio nazionale.
- h. L'Associazione, pertanto:
 - i. si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
 - ii. potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
 - iii. potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
 - iv. promuove l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali degli associati e favorirne il perfezionamento tecnico-professionale e culturale;
 - v. potrà svolgere attività di ricerca sociale e studi su argomenti inerenti la cultura e l'istruzione;
 - vi. è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà;

- vii. tutela gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione delle iniziative sindacali, legali, culturali e assistenziali;
- viii. potrà eventualmente avvalersi di collaborazioni professionali anche da parte degli associati;
- ix. è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa si scioglierà in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assembleare assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

Capo II

GLI ASSOCIATI

Art. 5 — Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. I Soci che non avranno presentato per iscritto il proprio recesso entro il termine di cui all'art.8, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle stesse attività, nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Comitato Direttivo.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo, e versando una specifica quota stabilita dal Comitato stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro i quali contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6- Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, approvate dall'Assemblea.

Gli associati, che a seguito di invito scritto, non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e

regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita qualifica associato

La qualità di associato cessa per recesso, morte, esclusione o per perdita dei requisiti.

Art. 8-Recesso dell'associato

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art.9 - Esclusione dell'associato

L'esclusione dell'associato dall'associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) qualora l'associato svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) qualora in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) qualora si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- e) qualora l'associato non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Gli associati esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo o tramite posta certificata.

Qualora l'associato rivesta una carica sociale decade immediatamente e automaticamente da tale carica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Capo III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10- Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea;
2. Presidente;
3. Vice Presidente vicario;

3. Vice Presidente;
4. Consiglio Direttivo;
5. Tesoriere;
6. Segretario;
7. Consigliere.

Tutte le cariche sociali (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglieri) sono conferite e accettate a titolo gratuito. In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione previo mandato del consiglio Direttivo e successivamente alla presentazione di una chiara rendicontazione delle spese.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 11- Assemblea: costituzione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita a termini di legge.

L'Assemblea in prima e seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria risulta validamente costituita previa verifica dell'avvenuta convocazione.

Art. 12 - Assemblea: convocazione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'insieme degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno 20 giorni prima della data dell'adunanza, mediante comunicazione inviata a ciascun Associato (raccomandata con avviso di ricevimento, mail, o lettera a mano con ricevuta firmata o avviso facebook almeno 30 giorni prima). L'avviso di convocazione potrà inoltre essere esposto nella bacheca dell'Associazione almeno 25 giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea deve tenersi in Italia.

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 13 - Assemblea: diritto di partecipazione.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria con diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può essere consentito dal Presidente alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 - Assemblea: presidenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea.

Art. 15 - Assemblea: attribuzioni.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

– in sede ordinaria:

a) discutere, approvare e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) nomina il Presidente, il Vice Presidente vicario, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nonché il consiglio direttivo, che rimarranno in carica per 4 anni trascorsi i quali si procederà al loro rinnovo, così come per il Presidente.

c) delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

– in sede straordinaria:

e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

f) delibera sulle modifiche allo statuto;

g) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

h) si esprime sul giudizio espresso dal Consiglio Direttivo in merito ai requisiti di idoneità.

Art. 16 - Assemblea: approvazione delibere

L'Assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Peraltro, per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 17 — Eleggibilità e incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Cariche e incarichi hanno la durata corrispondente a due anni dal giorno in cui avviene la nomina.

Art. 18 — Consiglio Direttivo composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a trenta, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Qualora uno dei membri del direttivo si dimettesse prima della scadenza del mandato, verrà convocata un'assemblea del consiglio direttivo entro un mese per eleggere la nuova carica.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri il presidente o colui che ne fa le veci o il consigliere più anziano di età convoca senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 — Consiglio Direttivo: attribuzioni

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'amministrazione sia ordinaria che straordinaria oltre che all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare al proprio interno il responsabile per l'attività legislativa e di lobby, per l'attività di comunicazione, per l'organizzazione e per la promozione delle competenze. Suddetti incarichi non sono incompatibili con le cariche statutarie di Presidente, di Vice Presidente vicario, di Vice Presidente, di Segretario e Tesoriere.
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza, la relazione sull'attività sociale e i programmi dell'attività da svolgere;
- d) amministrare il patrimonio sociale, gestire l'Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario relativo alle attività associative;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati, la loro sospensione e/o radiazione;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- i) determinare l'ammontare dei contributi associativi;
- j) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- k) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio o da singoli, nominati dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati, senza che questo comporti oneri e costi per l'Associazione che non siano stati approvati dall'Assemblea.

Art. 20 — Il Consiglio Direttivo: riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate tramite messaggio di posta elettronica a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente vicario o da un consigliere designato dai presenti.

L'intervento alle riunioni del consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire con decisione del Presidente o di chi ne fa le veci alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che devono essere oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza, in base al numero dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le riunioni del direttivo sono aperte ai membri dell'associazione i quali però non hanno diritto di intervento.

Art. 21 — Il Presidente: compiti

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Al Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente provvede in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 22 — I vice Presidenti

In caso di comprovata assenza prolungata o impedimento temporaneo del Presidente dell'Associazione, questi è sostituito dal vice Presidente Vicario che ne fa le veci compresi i

poteri di legale rappresentanza del Presidente stesso. In assenza del Vice Presidente Vicario, ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 23 — Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale in conformità alle prescrizioni di legge;
- b. illustrare il bilancio annuale all'Assemblea dei Soci;
- c. assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Art. 24 – Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali degli organi associativi e il libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

Art. 25 — Requisiti di Onorabilità e Indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali devono avere la piena capacità di agire ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente Statuto. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'Associazione stessa.

Capo IV

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 26 — Il Fondo Comune.

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da tutti i contributi appartenenti alla stessa Associazione comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali corrispettivi derivanti da occasionali attività esercitate dall'Associazione;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- g) da eventuali sponsorizzazioni per le attività promosse dall'associazione;
- h) da ogni altra entrata nel rispetto dei fini istituzionali.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per atto a causa di morte.

Agli associati dell'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27—Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

Capo V

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 28– Modifiche Statutarie.

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 29 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Capo VI

Art. 30 — Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.